

Norme & Tributi

Abuso del diritto

Rischi di elusione circoscritti per l'assegnazione agevolata —p. 20

Reddito d'impresa

Bonus ricerca e patent box, cumulo in salita —p. 21



L'INCROCIO DEI CONTEGGI

Dopo la circolare 5/E/2023 sul nuovo patent box le imprese stanno facendo i calcoli sia sulle spese 2022 sia, a ritroso, sul credito maturato in passato ma ora passibile di restituzione.



Cambiano le cause con le assicurazioni: tempi più stretti per preparare le difese

Riforma civile

Le novità introdotte dal 1° marzo per ridurre la durata dei processi

Il convenuto deve costituirsi almeno 70 giorni prima dell'udienza di comparizione

A cura di **Maurizio Hazan** e **Filippo Martini**

Più collaborazione e comunicazione tra l'assicurato e la compagnia nell'istruzione della pratica in caso di sinistro e maggiore cooperazione con gli avvocati già nella fase stragiudiziale della sua trattazione, per non arrivare impreparati se si debba affrontare, nei tempi accelerati imposti dalla riforma del processo civile, un giudi-

do le dilazioni. Inoltre la riforma mira ad ampliare l'accesso alle soluzioni stragiudiziali (si veda l'articolo sotto).

La difesa in giudizio

Per tagliare i tempi del processo, in primo luogo, sono stati ridotti gli spazi entro i quali le parti possono svolgere le proprie argomentazioni con la necessità, soprattutto per il convenuto chiamato a risarcire il danno (e il suo assicuratore) di avere piena coscienza delle dinamiche del fatto illecito, per controdurre in modo chiaro e sintetico (come prevede il nuovo articolo 121 Codice di procedura civile) oltre che analitico e specifico (articolo 167) i fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. L'esigenza di articolare le contestazioni rispetto ai fatti allegati dall'attore si pone con maggior urgenza se si pensa che in assenza di contestazione tali fatti si daranno per provati (articolo 115 Codice di procedura civile) e che la costituzione del convenuto dovrà avvenire almeno 70 giorni prima dell'udienza di prima comparizione e che, sempre prima di tale convocazione, scadranno anche i termini per depositare le memorie istruttorie (nuovo articolo 171-ter Codice di procedura civile).

Il che impone di rinforzare i processi stragiudiziali di accertamento istruttorio e di presidiare il rispetto degli obblighi di leale cooperazione tra le parti al tempo del sinistro. Il pensiero corre a quanto previsto dagli articoli 1913, 1914 e 1915 Codice civile, che disciplinano gli obblighi dell'assicurato di segnalare tempestivamente all'assicuratore l'accadimento, con le modalità che le polizze dovranno avere cura di dettagliare, d'ora in avanti, in modo più specifico (pena la possibile perdita del diritto alla copertura, in caso di loro violazione).

Quanto poi proprio all'assicurazione Rc, la regolazione contrattuale del "patto di gestione della lite" dovrà essere adeguata all'accelerazione dei tempi processuali, tenendo conto che senza il puntuale trasferimento della narrazione ricostruttiva del sinistro, l'ufficio tecnico dell'impresa di assicurazione demandato all'istruzione



Rc auto. Settore ad alto tasso di litigiosità

Le principali novità

1

I termini

Tra la notificazione della citazione e l'udienza di comparizione devono decorrere 120 giorni (il vecchio termine era di 90 giorni). Il convenuto deve costituirsi almeno 70 giorni prima (il vecchio termine era di 20 giorni)

2

La prima udienza

All'udienza di comparizione le parti devono comparire di persona (o farsi sostituire da un procuratore speciale). Introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione

3

Rinvio pregiudiziale

Il giudice di merito può, sentite le parti costituite, disporre con ordinanza il rinvio pregiudiziale degli atti alla Cassazione per risolvere una questione di diritto complessa, non risolta dalla Corte e che possa presentarsi in altri giudizi

4

Liti temerarie

Rafforzate le sanzioni contro chi agisce o resiste in giudizio con mala fede o colpa grave o vanta diritti inesistenti: il giudice può condannarlo a pagare una somma da 500 a 5mila euro

del caso non potrà prendere posizione nella fase antecedente al giudizio, né in quella della puntuale articolazione delle contestazioni da svolgere, oggi con minor tempo di ieri, nel processo.

L'udienza e la decisione

Per facilitare l'approdo a soluzioni transattive delle controversie, nell'udienza di prima comparizione (articolo 183 Codice di procedura civile) è stato introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione fra le parti, che dovranno presenziare personalmente, o farsi sostituire da un procuratore speciale a conoscenza dei fatti di causa e munito dei poteri per transigere e conciliare la lite (potrà essere, come in passato, lo stesso difensore).

La decisione della causa potrà essere accelerata con le ordinanze definitive di accoglimento (articolo 183-ter) e di rigetto della domanda (articolo 183-quater), se, rispettivamente, le difese di controparte o la domanda risultano manifestamente infondate.

La riforma introduce anche il nuovo "rito semplificato" (articoli 281-decies e seguenti), che si caratterizza per la ancor più marcata contrazione dei termini di difesa e che potrà essere ammesso quando la causa si presenti di pronta soluzione perché i fatti non appaiano nella sostanza controversi oppure perché sostenuti da sufficiente produzione documentale.

Rilevante è poi la possibilità per il giudice di merito, prevista dall'articolo 363-bis, di disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Cassazione per la risoluzione di una questione solo di diritto, che possa porsi in altri giudizi e che presenti gravi difficoltà interpretative non ancora risolte dalla Suprema corte.

Infine, l'ampliamento delle sanzioni in caso di condotta processuale temeraria o inutilmente litigiosa (articolo 96 Codice di procedura civile), per cui è ora prevista una sanzione aggiuntiva da 500 a 5mila euro, testimonia quanto la riforma miri a garantire serietà, qualità e collaborazione tra i protagonisti del processo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Delega fiscale, confronto a Roma l'11 maggio

L'appuntamento



Professionisti, università, politica e istituzioni dialogano sulla riforma

Professionisti, università, politica e istituzioni in dialogo sulla riforma fiscale. Per realizzare un confronto a tutto campo e a più voci sul disegno di legge delega che proprio nei giorni scorsi ha iniziato il suo percorso parlamentare.

L'incontro

Questo l'obiettivo che si pone il convegno «La delega fiscale: università, politica e professionisti a confronto» che si svolgerà, in presenza, giovedì 11 maggio dalle 9,15 alle 13,15 presso la Sala delle lauree dell'Università degli studi di Roma Tre - Dipartimento di economia aziendale in via Silvio D'Amico 77, e che è organizzato dal Gruppo 24 Ore.

Il programma

Il convegno offrirà, come detto, un confronto a più voci sulla delega.

Lo farà, in primo luogo, in apertura della mattinata di lavori, attraverso gli interventi del vice ministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, del direttore dell'agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, e del presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Elbano de Nuccio.

A questi interventi seguiranno sei confronti fra un docente universitario e un esperto del Sole 24 Ore sui capisaldi della delega. Si andrà, dunque, dall'Irpef all'Ires, dall'Iva allo Statuto del contribuente, dall'accertamento alle sanzioni. In questo modo sarà possibile prendere in esame alcuni dei punti chiave della proposta di riforma fiscale, coniugando punti di vista, sensibilità ed esperienze parzialmente differenti.

Chiuderà la giornata una tavola rotonda politica cui parteciperanno i presidenti delle commissioni Finanze di Camera e Senato, Marco Osnato (Fdi) e Massimo Garavaglia (Lega), i due relatori del provvedimento alla Camera, Fabrizio Sala (F1) e Alberto Luigi Gusmeroli (Lega), Emiliano Fenu (M5S), Maria Cecilia Guerra (Pd) e Luigi Marattin (Iv). Un modo per vedere seduti attorno a un tavolo alcuni dei protagonisti del cammino parlamentare della delega fiscale.

I crediti formativi

Il convegno è in corso di accreditamento dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dall'Ordine degli avvocati di Roma.

Per informazioni e iscrizioni: 24ore.it/DelegaFiscale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segnalazione all'Ivass per chi non va in mediazione

Alternative al processo

Più sanzioni per spingere la partecipazione effettiva alle procedure

Rischiano sanzioni pecuniarie e processuali e una segnalazione all'Ivass, l'Autorità di vigilanza, le compagnie di assicurazione che non partecipano alla procedura di mediazione. È una delle carte giocate dalla riforma del processo civile per rinforzare l'utilizzo degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Nei fatti la mediazione, per le controversie in materia di contratti assicurativi, è da tempo condizione di procedibilità della domanda giudiziale; ma finora si è trattato di una condizione ben poco efficace e sovente relegata, nella prassi, a una mera formalità. Ora la riforma mira a rendere la mediazione effettiva e, per farlo, in primo luogo, aumentare le sanzioni previste tanto nel caso di mancata e ingiustificata partecipazione al primo incontro fissato da-

vanti all'organismo di mediazione quanto nell'ipotesi in cui una parte non abbia accettato una proposta (formulata dal mediatore) poi rivelatasi aderente al contenuto della pronuncia che ha deciso il giudizio.

Si prevede infatti - con disposizioni applicabili ai procedimenti avviati dal 1° marzo scorso - che, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione, il giudice possa desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. Inoltre, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo a versare una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Copia del provvedimento adottato va poi trasmesso, se si tratta di una Pa, al Pm presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti e, nel caso di soggetti vigilati, all'Autorità di vigilanza competente. Dunque, si deve interessare l'Ivass quando il soggetto sanzionato è un'impresa assicurativa o un altro distributore.

Inoltre, il giudice, se richiesto, con il provvedimento che definisce il giudi-

zio, può condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata non superiore alle spese del giudizio.

Va poi precisato che il giustificato impedimento a prendere parte alla mediazione non dovrebbe sostanzialmente - almeno nell'ottica pro conciliativa della riforma - nella semplice affermazione del fatto di "aver ragione" e nella conseguente indisponibilità a mettere in discussione la propria posizione: la funzione "facilitativa" della mediazione mira invero a favorire un dialogo che consenta alle parti di provare a superare le proprie convinzioni, anche se granitiche, dietro il sapiente intervento di un mediatore che sappia davvero riavviare il dialogo e, se possibile, ammorbidire il contrasto.

Non solo sanzioni. La riforma, con norme in vigore dal 30 giugno, prevede anche agevolazioni per incentivare la partecipazione alla mediazione: il patrocinio a spese dello Stato e crediti di imposta per l'indennità di mediazione, il compenso dell'avvocato e il contributo unificato del giudizio estinto.

Anche la negoziazione assistita, che costituisce condizione di procedibilità

PREVENIRE I CONFLITTI

L'intervento sui contratti

Nell'ottica di prevenire i conflitti, la relazione fiduciaria tra le parti dei contratti di assicurazione impone da un lato alle imprese e ai distributori di adottare processi di costruzione e collocamento dei prodotti assicurativi semplici, chiari e coerenti con le esigenze della clientela (in questo senso dispone la Direttiva 2016/97/UE) e dall'altro una leale collaborazione degli assicurati nel momento della stipula della polizza e in caso di sinistro. Si tratta quindi di un cambio di passo verso una maggior linearità nella comunicazione e nel linguaggio, tale da ridurre i margini di contrasto e disaccordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA